



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 31 DEL 31-12-2019

OGGETTO PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

PREMESSO:

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 9 settembre 2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019, nel quale è iscritto, ai sensi dell'art.166 del D.Lgs.vo 267/2000, un fondo di riserva;
- CHE il predetto art.166, al comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000, prevede che gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
- CHE il predetto art.166, al comma 2, del D.Lgs.vo 267/2000, prevede che il fondo di riserva è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti;
- CHE il predetto art.166, al comma 2 bis, del D.Lgs.vo 267/2000, dispone che la metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione approvato per l'esercizio 2019 è stato iscritto all'intervento 20.01.1.110 capitolo 8910 il fondo di riserva di € 3.825,35 nell'importo minimo previsto per legge pari allo 0,30 per cento delle totale delle spese correnti previste in bilancio;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad impinguare il programma 01.01.1.103 capitolo 480 per €. 240,00, con le risorse del fondo di riserva, in quanto si è rilevato insufficiente la dotazione iniziale per spese non prevedibili, a valere sulla quota di cui al comma 2 bis dell'art 166 del T.U.E.L;

ACCERTATO:

- CHE la disponibilità del Fondo di riserva, consente tale prelevamento;
- CHE i prelevamenti dal fondo di riserva non hanno carattere di variazioni di bilancio, ma di mere imputazioni, già previste nel bilancio nella sua complessità, e che l'operazione è priva del carattere autorizzatorio che è proprio del bilancio di previsione;
- CHE il prelevamento dal fondo di riserva per sua natura va ad integrare interventi insufficienti senza alterare la programmazione;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce la competenza, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva, all'organo esecutivo;

VISTI gli artt. 15 e 17 della Legge Regionale n. 44/1991 , dai quali si evidenzia che la competenza non può essere intestata alla Giunta Comunale, in quanto le relative attribuzioni sono specificatamente disciplinate dal precitato art. 15 e pertanto la competenza è da attribuirsi al Sindaco in quanto titolare, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1992, di una competenza generale residuale;

ACQUISITI i seguenti pareri:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione si esprime parere favorevole

Il Responsabile dell' Area II
(Rag. Giuseppe Plumeri)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione si esprime parere favorevole

Il Responsabile dell' Area II
(Rag. Giuseppe Plumeri)

VISTO il vigente O.A.EE.LL. approvato con la L.R. 15/03/1963, N. 16 e s.m.i.

VISTE le LL.RR. N. 48/91, N. 7/92, N.39/97, N. 23/98 e N. 30/2000;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

1) Di approvare il prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art.166, al comma 2 bis, del D.Lgs.vo 267/2000, come da prospetto allegato al presente provvedimento

2) Di trasmettere copia del presente atto all'organo consiliare.

IL SINDACO
F.to Geom. ALESSANDRO PLUMERI